

Atti del Convegno

“Il minore in tribunale: una opportunità da non perdere”

Varese 15 dicembre 2007

A cura dell'Associazione Papà Separati dai Figli Varese www.papaseparativarese.org

1 Benvenuto e apertura convegno: futuri obiettivi dell'associazione

Luca Maranzana

Presidente di Papà Separati dai Figli Varese

2 Il caso di Varese: paradigma della giustizia italiana?

Dott. Vittorio Vezzetti

medico pediatra

3 Il ruolo delle associazioni dei genitori

Avv. Enrico Baroffio

foro di Varese

4 Le buone regole per l'audizione del minore

Dott. Elisabetta Verga

Psicologa

5 L'avvocato del minore in sede civile

Avv. Carlo Piazza

foro di Busto Arsizio

6 Il minore parte civile in sede penale

Avv. Lorenzo Gorla e Avv. Francesca Vitale

foro di Milano

7 Dibattito conclusivo

8 Lettera aperta

1 Benvenuto e apertura convegno: futuri obiettivi dell'associazione

Dopo il consueto augurio di buon lavoro del Direttore del Collegio De Filippi, Don Luca Violoni, il Presidente di Papà Separati dai Figli – Varese, Luca Maranzana, ha voluto illustrare il buon momento per la Associazione: 200 iscritti, una media di 6-7 telefonate al giorno al telefono SOS, ormai provenienti da tutta Italia, una presenza costante non solo sui mass media locali ma anche nazionali (La Repubblica, Libero, La Nazione, Canale 5, Dipiù ecc, rassegna consultabile sul sito), la prospettiva di aprire a breve degli sportelli di ascolto sul territorio, la collaborazione con mediatori, psicologi e legali che aiutano a sostenere professionalmente la ingravescente mole di lavoro.

Dopo due anni e mezzo di vita l'obiettivo della associazione si è definitivamente focalizzato e sedimentato sulla tutela dei minori, al punto di far ipotizzare presto persino un cambiamento del nome, al fine di sgombrare il campo da ingiusti equivoci circa la effettiva neutralità sessuale di APS Varese.

Sono del resto ormai numerose le donne iscritte alla Associazione.

2 Il caso di Varese: paradigma della giustizia italiana?

di Vittorio Vezzetti, Pediatra

“In data 16-03-2006 (a due anni e mezzo dall’inizio della mia causa di separazione) entrava in vigore la legge 54/2006 che prevede come regola l’applicazione dell’affido condiviso salvo eccezione motivata e la salvaguardia del diritto del minore ad avere rapporti significativi e continuativi con ambedue i genitori e relativi rami parentali.

In data 26-07-2006, quattro mesi dopo, la Procura della Repubblica di Varese chiede al giudice civile, senza motivazione, l’affido esclusivo materno di mio figlio e non fa nessun cenno al diritto alla bigenitorialità e ai diritti di visita ma parlando di me padre solo in termini economici.

In data 19-03-2007 la sentenza civile cita testualmente: ciò che è stato provato e che è stato direttamente esperibile dal giudice istruttore è la incapacità di comunicazione –dei genitori ndr- anche al limitato fine di decidere giorni e orari di scambio del figlio – peraltro stabiliti da anni da provvedimenti degli stessi magistrati varesini.

Affida il minore ad ambedue i genitori ma lo domicilia presso la madre (NB:l’affido globale al padre di minori fino a 11 anni a Varese è 2,1%, ma per via giudiziale solo 0.29% circa. Esistono contesti in Italia dove questi valori scendono allo 0.0% !!

Pur non esistendo criteri assoluti per stabilire se queste percentuali siano giuste e coincidano con l’interesse della prole -non ci sono la scala Mercalli o Celsius della buona genitorialità- , voglio ricordare che la diffusione di franche patologie psichiatriche nella popolazione-quindi anche nelle madri- supera il 10%. Possiamo allora ipotizzare che il giudice civile sia sgombro di pregiudizi quando affronta la interpretazione di fatti di tal genere?) secondo quanto stabilito dal CTU (che, tra l’altro, aveva svolto buona parte della perizia in tempi e spazi destinati alla Pubblica Amministrazione, ricavandone sì una sanzione disciplinare dalla ASL ma la archiviazione della sua delicata posizione dagli uffici giudiziari varesini).

In data 23/03/2007, sulla base degli stessi testi il PM, per le stesse circostanze per cui la sentenza civile aveva parlato di incomunicabilità, rinvia a giudizio mia moglie per disegno criminoso nell’ostacolare i rapporti del figlio col padre contro il provvedimento del giudice! Seguono 22 date contestate. E son passati solo 4 giorni dalla sentenza civile...

Per alcune di queste querele un altro PM aveva chiesto la archiviazione senza formulare motivazione alcuna. Ricordo quindi di corredare sempre la querela della annotazione AI SENSI DELL’ART.408 COMMA II CPP CHIEDO DI ESSERE INFORMATO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE e di indicare come parte offesa i-il minori-minore, oltre al genitore.

In data 14-06-2007 alla prima udienza del processo penale vi sono tre richieste di costituzione parte civile: quella del padre, quella della Associazione Papà separati dai Figli-Varese e quella del minore per tramite di un avvocato ad hoc (la Cassazione ha stabilito da anni che la scelta del legale può esser considerato atto di ordinaria amministrazione che non richiede la nomina di un curatore).

L’idea di far costituire mio figlio è scaturita da una chiacchierata con l’avvocato Baroffio e poi elaborata dai penalisti Gorla, prima, e Vitale poi.

In data 28-09-2007 il giudice rifiuta la costituzione della Associazione (non venendo riconosciuto un interesse collettivo e diffuso in un danno a carico mio e del bambino –nonostante gli espliciti richiami alla Sindrome di Alienazione Genitoriale e al peso che gli alienati possono costituire per la Società- e avendo osservato che la Associazione non era intervenuta direttamente nella vicenda - il Presidente Maranzana, con l’aiuto dei legali, ha però già elaborato un protocollo di intervento dell’Associazione, inizialmente attraverso un contatto epistolare, che consentirà in un prossimo futuro di ovviare a questa ultima obiezione).

In passato, nel 2006 sempre a Varese, analoga richiesta era stata rifiutata perché A - i fatti erano antecedenti alla costituzione della Associazione e perché B -non era stata dimostrata la integrazione di APS Varese sul territorio né C - allegato lo statuto); accetta però, per la prima volta in Italia,

quella del minore provvisto del suo avvocato. Infatti rileva che il diritto alla bigenitorialità, già riconosciuto dalla Corte Europea e dalla Corte d'Appello di Milano risulterebbe leso dalla condotta imputata a mia moglie, qualora dimostrata in sede di processo, e che l'interesse del padre e del figlio non sono configgenti ma convergenti (quindi non c'è il temuto conflitto di interessi evocato dal legale di mia moglie). Si evidenzia quindi, nella ordinanza, che questo è un tipo di reato plurioffensivo (contro il minore, contro un genitore, contro la Amministrazione della Giustizia), rovesciando in un modo copernicano la prospettiva del problema e mettendo al centro dell'agone non le velleità o la litigiosità dei genitori ma l'interesse puro del minore, legittimato –nel mio caso a 6 anni- a partecipare formalmente al processo (non sarà né ascoltato né periziato, nel suo interesse e per la sua serenità) e a chiedere un risarcimento.

Ritengo importante dare la massima diffusione a questo precedente, con le relative motivazioni giuridiche succitate, in quanto potranno essere utilizzate come strumento di difesa dei propri figli e come deterrente da altri genitori in Italia. ”

3 Il ruolo delle associazioni dei genitori

SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO PENALE DI ENTI ESPONENZIALI E SEGNATAMENTE DELL'ASSOCIAZIONE PAPA' SEPARATI VARESE

di Enrico Baroffio, Avvocato

Il tema che ci occupa è estremamente vasto e complesso e potrebbe essere di per sé solo fatto oggetto di esame e studio in un apposito convegno.

Dovrò pertanto necessariamente svilupparne la disamina in maniera quanto più possibile sintetica e accessibile ad un pubblico di non “addetti ai lavori”, lasciando eventualmente spazio a domande o richieste di chiarimento al termine dell'intervento.

Per inquadrare correttamente l'argomento pare indispensabile partire da un esplicito dato normativo di riferimento. L'art. 91 CPP, rubricato (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato), recita testualmente: *“Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di Legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato”*.

E' subito evidente come la norma postuli la sussistenza di un requisito vincolante e cioè che esista una precisa disposizione normativa che abbia riconosciuto a determinati enti o associazioni finalità di tutela degli interessi lesi dal reato per cui è processo penale. A titolo esemplificativo, tra gli enti ed associazioni per cui tale condizione sussiste, possiamo annoverare la Consob per i delitti di *insider trading* e aggio-taggio finanziario, le associazioni di produttori e consumatori quanto ai reati connessi alle sofisticazioni alimentari, le associazioni ambientaliste in caso di danno ambientale, le associazioni per la protezione degli animali ecc. ecc.. Il Legislatore del “nuovo” Codice di procedura penale, rispetto alle norme previgenti e agli orientamenti giurisprudenziali all'epoca consolidatisi, ha deciso di porre un freno al proliferare di associazioni, comitati, e gruppi di vario genere spesso interessati ad entrare anche platealmente nel processo penale a volte per meri fini speculativi. Ha quindi previsto un nuovo istituto processuale ad uso specifico degli enti rappresentativi di interessi diffusi i quali vengono a trovarsi in una posizione simile a quella della parte civile anche se decisamente attenuata ed indebolita.

Non pare allo stato che esistano norme la cui formulazione o interpretazione estensiva consentano all'associazione Papà separati di utilizzare lo strumento dell'intervento così come codificato. Sarebbe tuttavia auspicabile, dato l'elevato rango dei diritti tutelati statutariamente dall'associazione, un intervento legislativo sul punto. Del resto l'accesso al processo con facoltà di svolgere attività processuale, senza peraltro poter vantare pretese economiche, potrebbe ben rispondere alle finalità associative che oggi occupano, anche e soprattutto sotto il profilo della sensibilizzazione in ordine alla rilevanza sociale delle conseguenze della lesione dei diritti fondamentali dei minori che vengano danneggiati (non sotto il profilo economico) proprio dai genitori stessi, nell'ambito delle (non sempre edificanti) vicende legate alla separazione.

Altre considerazioni debbono invece occuparci quanto alla vera e propria costituzione di parte civile ovvero alla legittimazione ad esercitare nel processo penale l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato, danni il cui ristoro potrebbe essere azionato anche in separato giudizio civile.

Occorre preliminarmente chiarire che non sussiste necessariamente identità tra soggetto danneggiato dal reato e "persona offesa" dal reato (soggetto cioè portatore di quell'interesse tipico per difendere il quale la legge prevede un certo reato). Il soggetto danneggiato è dunque quel "qualsiasi soggetto" che dal reato subisce un qualsiasi danno risarcibile, anche diverso dalla lesione dell'interesse tipicamente protetto dalla norma incriminatrice. Costui può pertanto costituirsi parte civile nel processo penale purché, si badi bene, sia stato leso non in suo qualunque interesse (sia pure legittimo) ma bensì in un vero e proprio diritto soggettivo (in un diritto cioè esplicitamente previsto da una norma come bene da proteggere). Come già accennato la scelta del Legislatore in ordine al ruolo degli enti esponenziali nel processo penale è una scelta volta a limitare di fatto la proliferazione dell'accesso e conseguentemente genera una tendenza della magistratura ad applicare in senso restrittivo anche la norma (art. 74 CPP) che regola la vera e propria costituzione di parte civile nel processo medesimo.

E' alla luce di queste distinzioni (intervento – costituzione di parte civile) che l'associazione ha tentato di partecipare, proprio quale parte civile, a due processi innanzi al Tribunale di Varese. Tentativi falliti per i motivi che andiamo ad esaminare.

E' stato osservato che:

- l'associazione in discorso doveva aver subito un danno diretto, immediato ed economicamente apprezzabile;
- il danno (anche solo morale) idoneo a legittimare la costituzione di parte civile deve essere causato dalla lesione di un interesse costituente patrimonio morale imprescindibile dell'ente e quindi
- la tutela del bene protetto dalla norma penale violata deve costituire il fine statutario essenziale dell'ente;
- l'associazione deve essere radicata nel territorio e rappresentare un gruppo significativo di consociati;
- l'associazione deve provare la continuità e la rilevanza della propria attività (raggiungimento dei fini statuari) poi frustrata dal reato, ciò che implica che l'associazione deve essersi costituita prima (significativamente prima) della commissione del reato;
- l'azione delittuosa contestata deve presentare caratteri di ampiezza tale da coinvolgere un'intera categoria oppure
- l'azione delittuosa deve essersi consumata direttamente contro l'associazione (ad esempio perché coinvolta direttamente nel contrastare l'azione penalmente rilevante).

Valga immediatamente rilevare come le decisioni del Tribunale di Varese, peraltro nel caso concreto ineccepibili, non debbano essere oggi oggetto di dibattito o peggio di censura, consistendo invece in utili testimonianze di un consolidato orientamento giurisprudenziale (pressoché totalitario) e quindi valide "ipotesi di lavoro".

In buona sostanza l'interpretazione restrittiva cui più volte si è fatto cenno tende a ritenere ammissibile la costituzione di parte civile quando esista già una norma di settore che riconosca l'esistenza di un diritto soggettivo in capo a determinati enti: non è raro che ciò accada in materia di reati ambientali laddove peraltro le associazioni intervengono anche per combattere o prevenire la commissione del reato, venendo in ciò direttamente ed inequivocabilmente frustrate nei propri scopi statutari e quindi immediatamente lese. Valgano le stesse considerazioni quanto alle associazioni che tutelano consumatori e lavoratori.

Credo perciò di poter concludere con due considerazioni o, se preferite, proposte:

- 1) i tempi sembrano maturi perché il Legislatore si faccia carico della tutela dei diritti dei minori anche sotto il profilo del riconoscimento ad enti esponenziali della facoltà di assumerne la difesa (osservo che questa scelta sarebbe perfettamente in linea con lo spirito della Costituzione vigente); in merito le associazioni potrebbero "fare lobby" nei confronti del Legislatore;
- 2) le associazioni che intendono proteggere i diritti dei bambini nella separazione potrebbero studiare legittime modalità di azione che le coinvolgano direttamente nei casi sottoposti alla loro attenzione.

4 Le buone regole per l'audizione del minore

di. Elisabetta Verga, Psicologa

“Quante persone sanno che esiste una tendenza della gente, specialmente dei minori, a lasciarsi suggestionare? Quanti bambini verranno strumentalizzati, consapevolmente o inconsapevolmente, dagli adulti allo scopo di ricevere da loro una prova certa contro un presunto colpevole? Cercherò di delineare un quadro il più possibile completo dei processi sottostanti all'acquisizione di elementi conoscitivi durante le audizioni del minore il cui scopo dovrebbe essere, da una parte, ridurre al minimo la situazione di ansia e stress che inevitabilmente si scatena per il minore che viene ascoltato, e dall'altra, la raccolta dei resoconti il più possibile aderenti alla realtà, finalizzati a diminuire il più possibile la variabilità e la quantità di errore nella ricostruzione degli eventi. “

Quindi la relatrice ha sottolineato il fatto che la audizione di un minore rappresenta una sorta di..testimonianza. Se da un lato la testimonianza non può essere neutra e rappresenta fonte di disagio emotivo, dall'altra può anche essere vista come sorta di liberazione. Un male minore. L'unico modo per dar voce a chi di solito non ce la ha. Quindi da non rifiutare aprioristicamente.

La Dr.ssa Verga ha sottolineato la distanza esistente tra la audizione di un minore in età prescolare e uno più grande. Questo esame dev'essere sempre fatto comunque in una situazione il più possibile confortevole –anche da un punto di vista logistico- per il minore (sappiamo di bambini dell'asilo ascoltati in caserme di polizia giudiziaria, da personale non specializzato e ignorando completamente i dettami della Carta di Noto) , anche a domicilio, se è il caso, specie nei bimbi più piccoli.

In casi che riguardano comunità con molti possibili minori potenzialmente oggetto di abusi che devono essere interpellati, è meglio che le audizioni vengano condotte da più operatori specializzati. Il professionista, nell'ambito di una audizione di un minore in un contesto familiare, deve comunque sempre tenere presente la possibilità di incappare in una Sindrome di Alienazione Genitoriale.

Ha segnalato infine che la audizione del minore, come nel caso Vezzetti, non è sempre necessaria in un processo penale.

5 L'avvocato del minore in sede civile

di Carlo Piazza , Avvocato

La questione della rappresentanza del minore nel processo civile è di sicura attualità alla luce della nuova normativa in vigore dal 16.03.2006 nelle separazioni personali e divorzi, la L.54/06. Si rammentano brevemente i seguenti punti della Legge «Art. 155. – (*Provvedimenti riguardo ai figli*).*omissis* Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, **se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori**. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:Art. 155-bis. – (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario **all'interesse del minore**.

Art. 155-quater. – (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'**interesse dei figli**.

Art. 155-sexies. – (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, **l'audizione del figlio minore** che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, **con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli**».

E' chiaro che dal rilievo dell'interesse del minore discende logicamente la tutela di detto interesse per via giudiziale. Tale interesse difficilmente può essere rappresentato in Tribunale direttamente dal minore, nei procedimenti che riguardano i genitori, benché la Legge 54 preveda l'audizione dello stesso, quando ultradodicescenne.

Occorre preliminarmente fare un breve excursus normativo e convenzionale sul percorso di emancipazione del minore da oggetto di protezione all'interno della famiglia a soggetto di diritti .

Bisogna anche distinguere l'aspetto dell'audizione del minore da quello, connesso e conseguente, della sua rappresentanza in giudizi che oltre a riguardare terzi, hanno una precipua funzione di interessare la crescita, il mantenimento e l'educazione del minore stesso, con il possibile caso del "conflitto d'interesse tra minore e genitori", che spesso consegue alla separazione di questi ultimi. Sono state alcune Convenzioni Internazionali la "testa d'ariete" per il riconoscimento dei diritti del minore all'interno del processo.

Infatti se da un lato le convenzioni internazionali, in particolare alla Convenzione ONU del 1989 ed alla Convenzione di Strasburgo del 1996, hanno promosso la partecipazione attiva del minore all'interno del processo, dall'altro il nostro legislatore continuava ad attribuire all'ascolto una portata marginale.

I problemi connessi sono noti:--a) l'audizione richiede specifiche competenze non sempre disponibili ;-b) il minore può subire turbamento dall'entrare in contatto con la realtà giudiziaria (interrogatori, giudici, , avvocati); c)- il minore viene eccessivamente responsabilizzato nella lite familiare e si trova di fronte ad un conflitto nei confronti dei genitori; -d) il minore è, in via di principio, un testimone "difficile" perché facilmente suggestionabile ed influenzabile.

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.176 del 27 maggio 1991, prima, e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77)

non soltanto hanno riconosciuto al minore il diritto all'ascolto, e si richiama in proposito l'art.12 della Convenzione di New York, ma hanno specificato, promosso e reso attuabile la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a secondo della capacità di discernimento dello stesso. In particolare la norma di cui all'art. 3 della Convenzione di Strasburgo prevede un vero e proprio "ascolto informato".

Nel nostro Ordinamento, non si può non sottolineare come il principio dell'ascolto del minore sia stato sicuramente meglio applicato, con maggiori tutele, nell'ambito del diritto penale con l'enucleazione dei seguenti criteri:

-la minima offensività dell'audizione, con rispetto dei tempi del bambino della sua situazione emotiva, delle sue esigenze temporali (audizioni non troppo lunghe) e fisiche;

-l'utilizzo di modalità particolari di ascolto con la predisposizione di audizione protetta che sottragga il minore dalla dialettica processuale e con l'intervento di esperti, nelle situazioni più complesse, e comunque sempre con l'utilizzo una terminologia adeguata e un atteggiamento empatico;

- l'attenzione verso il comportamento anche non verbale del minore: il silenzio

spesso è una risposta e le reazioni emotive, soprattutto nei casi di violenza, dicono molto di più di tante parole;

- la verbalizzazione e videoregistrazione dell'audizione proprio per poter esaminare complessivamente l'audizione non solo nel suo contenuto verbale;

- la puntuale spiegazione al minore di ciò che sta accadendo all'interno del processo (spiegazione dell'ambiente, dei ruoli, delle decisioni) con terminologia adeguata e ciò sia nei processi in cui il minore è parte offesa, sia nei processi in cui è imputato (art. 1 D.P.R. 448/88) e non possono essere lasciati alla ***sensibilità del singolo giudice o alla creazione di prassi giudiziarie.***

Sotto il profilo della rappresentanza processuale, oltre all'ascolto, la Convenzione succitata ha previsto agli art. 4 e 9 il diritto del minore di avere un suo rappresentante all'interno del processi che lo riguardano, qualora vi sia conflitto di interessi con i genitori.

Tale norma convenzionale ha immediatamente imposto due ordini di problemi:

il primo relativo all'individuazione dei procedimenti che riguardano il minore dai quali al momento sono escluse le più importanti discipline in materia di diritto di famiglia, come la separazione il divorzio, l'esercizio della potestà e l'adozione, ed il secondo relativo alla rappresentanza ed assistenza del minore stesso, questione questa di ampia portata.

Già esiste nel nostro ordinamento la previsione normativa che dispone la nomina di un avvocato del minore in taluni procedimenti di fronte al Tribunale dei Minorenni. In proposito si rammenta che ai sensi dell'art. 336 C.C.

"I provvedimenti indicati negli articoli precedenti (in particolare 330 c.c. e 333 c.c.) sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore".

Incidentalmente, l'estensione della figura dell'avvocato del minore è stata in passato in discussione ed inserita fra alcuni disegni di legge, che prevedevano la figura del curatore speciale nei procedimenti di separazione e divorzio in caso di grave conflittualità tra i genitori. Mi riferisco in particolare al Disegno di Legge 2649 dell'11 dicembre 2003 " *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi* ". Nella relazione introduttiva al D.L. citato si precisa che il curatore è scelto tra gli avvocati con il preciso intento di " *attribuire al minore la*

qualità di parte , a cui consegue l'individuazione per la sua tutela, di un tecnico che possa rappresentarne gli interessi in ogni sede “

Così viene istituzionalizzata la figura del curatore avvocato, figura che nella prassi ha già suscitato perplessità, poiché da alcuni si preferisce la figura del curatore “puro” individuato in persona con rapporti affettivamente significativi con il minore o istituzionalmente preposta alla sua tutela quale un assistente sociale.

In ogni caso è aperto il dibattito sul punto: - se la rappresentanza del minore all'interno dei processi che lo riguardano debba avvenire per mezzo di un curatore speciale, come previsto da numerose norme codicistiche prime fra tutte l'art. 320 c.c. e art. 78 c.p.c. e oppure, unificando le figure di rappresentanza ed assistenza, per mezzo dell'avvocato del minore come previsto dalla nuova legge sull'adozione L. 149/2001.

La legge 149 , la cui entrata in vigore per quanto attiene alle norme procedurali è ***stata paralizzata dal D.L.158 del 24.06.04, ha fissato alcuni principi di diritto:***

- 1) l'avvocato del minore è previsto in ogni procedimento relativo a questioni di potestà e non solo in caso di conflitto di interessi
- 2) la difesa tecnica del minore è obbligatoria
- 3) deve essere nominato un avvocato a prescindere dalla capacità di discernimento del minore.

Le problematiche sono molteplici, prime fra tutte il rapporto tra avvocato e curatore del minore. Anche all'estero, ove vi è un'esperienza ormai trentennale in tema di rappresentanza dei minori si dibatte da tempo sul diverso ruolo dell'avvocato distinguendo tra il modello dell'avvocato curatore speciale, ed il modello dell'avvocato in senso tradizionale .

Nel primo caso l'avvocato ha completa autonomia e libertà nello scegliere come perseguire l'interesse del minore; nel secondo caso è vincolato alle direttive del cliente che potrà essere il minore o il suo curatore speciale.

Dalla scelta dell'uno ovvero dell'altro modello discende una particolareggiata codificazione degli standard di comportamento dell'avvocato.

- Ad esempio: cosa dovrà fare l'avvocato del minore quando non sarà possibile avere alcun mandato espresso dal suo assistito (per tenera età o incapacità di discernimento)?

- Oppure quando la volontà espressa dal suo assistito si porrà in netto e palese contrasto con i suoi interessi ?

- Ci riferiamo ad esempio ai casi di abuso all'interno della famiglia nei quali la parte offesa rende dichiarazioni contrarie al suo interesse per salvare un familiare, o in caso di separazione dei genitori quando un minore è letteralmente plagiato da un genitore o come dice Gardner, soggetto ad "alienazione genitoriale"?

- O ancora, quando ravviserà la necessità di farsi assistere da un consulente per avere conferma e conforto della volontà del minore, o sulla sua capacità di discernimento?

E più in generale, che tipo di rapporto potrà avere l'avvocato del minore con i genitori del suo assistito: solo processuale o extra – processuale?

Le comunicazioni potranno avvenire separatamente con l'uno ovvero con l'altro genitore o, nel rispetto di un ipotetico contraddittorio, dovranno avvenire sempre alla presenza di entrambi i genitori, ovvero alla presenza dei rispettivi difensori di questi ultimi, anche in sede extraprocessuale?

Potrà raccogliere liberamente informazioni nella comunità in cui il minore risiede, in via stragiudiziale, o sarà soggetto a limitazioni che importano che l'acquisizione di tutte le informazioni avvenga in sede processuale nel rispetto del principio del contraddittorio?

Esisteranno poi altri interessi peculiari che il difensore dovrà comunque perseguire: quali il principio di minore offensività del processo, di esaustività delle informazioni fornite al suo

assistito, di particolare competenza per potersi relazionare al proprio assistito, e soprattutto di stemperamento della conflittualità o di vera e propria mediazione.

Non sono, mi pare, sufficienti a disciplinare la nostra professione di avvocati del minore le norme già previste dall'attuale codice deontologico quali:- il dovere di lealtà e correttezza previsto all'art. 6, il dovere di segretezza e riservatezza previsto dall'art. 9, il dovere di competenza previsto dall'art. 12, di aggiornamento professionale di cui all'art. 13, il dovere di verità previsto dall'art. 14, poiché molte altre situazioni sono da disciplinare.

Diventa urgente studiare al piu' presto norme deontologiche, standard di comportamento per l'avvocato del minore, in una materia nella quale si accentuano così tanto i profili di discrezionalità dell'avvocato e quindi di responsabilità per la particolare soggezione psicologica del nostro assistito e l'interposizione di soggetti portatori di interessi diversi.

E' altresì evidente come accanto alla predisposizione di un codice deontologico, o forse ancor prima, solo la particolare specializzazione e formazione dell'avvocato del minore potrà rendere davvero operativa questa figura.

Come è noto per la formazione del difensore d'ufficio penale minorile il D.P.R. 448/88 all'art. 15 disp. Att. prevede che la tradizionale formazione giuridica venga estesa anche alla "problematiche dell'età evolutiva" prevedendo così il principio di multidisciplinarietà della formazione dell'avvocato, principio che deve necessariamente venir attuato anche per il difensore in sede civile. Una formazione che dovrà avere come obiettivi non solo la piena conoscenza della normativa in vigore e della sua applicazione giurisprudenziale, ma altresì la formazione psicologica per dare a noi avvocati degli strumenti concreti per scegliere i comportamenti difensivi sia in sede di colloquio con il minore che processuale e le modalità decisionali.

Siamo noi avvocati per il rispetto di una funzione e di una responsabilità che da ***professionale diviene sociale, e senza la possibilità questa volta di delega al legislatore o ad altri, a dover cominciare a pensare come operare, perché la difesa dei soggetti piu' esposti è uno dei principi fondamentali di giustizia della società .***

7 Dibattito

Luca Maranzana, Presidente, esordisce chiarendo che, da un punto di vista formale, non parrebbero esistere grossi contenziosi col Tribunale di Varese. Ormai l'affido condiviso viene concesso. In un caso in cui, immotivatamente, il magistrato in presidenziale non ha applicato l'affido condiviso nei riguardi del figlio di un iscritto, l'immediato ricorso (ovviamente e purtroppo non gratuito!!) in Appello a Milano, ha sconfessato l'operato del magistrato varesino di primo grado.

La realtà è che, però, nei provvedimenti vengono ancora fissati rigidi orari di visita e assegni di mantenimento e nella prassi vengono mantenute **sia** la possibilità di violare le disposizioni circa il diritto-dovere di visita senza inversione della domiciliazione **sia** la facoltà del domiciliatario (la madre nella esperienza associativa) di trasferirsi a centinaia di km di distanza senza che ciò venga considerato contraddittorio rispetto alla legge 54/06.

Questi esempi, unitamente al caso-limite Vezzetti dimostrano, nella sua opinione, che lungo è ancora il cammino da fare. Vezzetti sottolinea di aver segnalato le palesi anomalie della sua causa sia al CSM che al Ministero di Grazia e Giustizia. Mentre il secondo ha istruito un procedimento attualmente all'esame del gabinetto ministeriale, con ispezione di pratiche del Tribunale, il CSM ha archiviato rapidamente la segnalazione affermando trattarsi di mere.. censure giurisdizionali (semplice problema di diritto).

Sulla base di ciò la Associazione ritiene che in sede civile lungo ancora sia il cammino da compiere. Bisogna che la magistratura cambi pensiero circa la importanza della paternità. Che certi padri cessino di percepire la nostra azione come una battaglia per passar più tempo coi figli e pagar meno per il mantenimento.

Che gli psicologi e gli assistenti sociali studino la alienazione genitoriale (l'anno scorso al convegno la docente di Psicologia della Cattolica Prof.ssa Mancinelli ammise che non fa parte del piano di studi universitario e che ci vorrebbe un intervento del Ministero dell'Università).

Che i CTU e i Servizi sociali si sleghino dall'orientamento preconstituito fornito loro dalle statistiche ISTAT circa le decisioni dei magistrati. Che le leggi, a fronte di questa situazione, riducano i margini di discrezionalità dei magistrati (nella fallibile percezione della Associazione sempre a senso unico –ma lo conferma l'ISTAT- e spesso incapaci di valutare la buona genitorialità).

Per tutto ciò occorrono, nella migliore delle ipotesi, decenni di lavoro.

Pertanto la Associazione è arrivata alla conclusione che il settore penale, a breve termine, è quello suscettibile della maggiori soddisfazioni: una buona azione penale non potrà risolvere problemi complessi che dovrebbero trovare soluzione in sede civile ma sicuramente, nella vasta esperienza di Papà Separati dai figli -Varese, è capace di risolvere almeno il problema della consegna del minore. Vezzetti sottolinea la necessità della tempestività della azione penale (fare denunce dopo 3 anni di mancate consegne, quando la alienazione genitoriale si è instaurata, è meno produttivo per il singolo ma lo rimane comunque per la azione collettiva) e della sua pubblicizzazione (saranno poi gli stessi legali a informare i genitori potenzialmente inottemperanti delle conseguenze penali del gesto scriteriato, come già comprovato e appurato dalla stessa associazione).

L'avv. Gorla ritiene invece che il minore in tribunale non sia poi una grande opportunità sia perché i tempi della azione penale son tali da non costituire valido deterrente sia perché la vera sede capace di intersecare i bisogni del minore dovrebbe essere quella civile. Vezzetti ribatte che attualmente la sede civile varesina è quella che ha lasciato il minore nelle mani di una genitrice accusata di 26 mancate consegne (bilancio parziale perché vi sono alcuni procedimenti ancora in corso) e con sei rinvii a giudizio mentre la diffusione nel mondo forense della notizia che a comportarsi male qualcosa si rischia, sicuramente fornirà dei risultati. Cita dei casi concreti varesini.

Domenico Fumagalli di Papà Separati Lombardia Onlus –dopo un impietoso confronto tra il sistema francese e quello italiano- chiarisce che la sua Associazione si sta battendo soprattutto sul versante sociale (appoggiando ad es. il progetto “la casa dei papà” finalizzato a fornire un tetto a chi, a seguito della separazione, un tetto non ce lo ha più); esprime la sua perplessità circa il fatto che l'eccessivo coinvolgimento in sede penale di chi non ottempera ai provvedimenti del giudice, potrebbe far finire in carcere i padri che non pagano gli alimenti.

Maranzana segnala che non si può chiedere il rispetto solo di quella parte del provvedimento del giudice che stabilisce gli orari di visita ignorando l'altra. Osserva inoltre che, se tutti, davvero tutti, i genitori denunciassero e sostenessero poi i procedimenti, circa il mancato rispetto dei provvedimenti che stabiliscono l'interesse della prole, i tribunali e le procure verrebbero intasati.

Solo i casi Maranzana e Vezzetti impegnano per giorni e giorni personale e aule di piazza Cacciatori delle Alpi.

Se tutti operassero così Gandhianamente, nel pieno rispetto della Legge, segnalando poi sistematicamente al Ministero chi archivia in modo immotivato (una specie di action class sui generis), potrebbe divenire presto interesse dei magistrati stessi o fornire miglior risposta alle richieste di giustizia in sede civile o punire in modo esemplare chi non ottempera, riducendo in ogni caso i contenziosi. Vezzetti vuole puntualizzare che Gandhi ha fatto cadere la dominazione britannica dell'India senza colpo ferire e senza realmente operare sterili **manifestazioni** di piazza ma attraverso **azioni** collettive (come la marcia del sale e varie altre forme di boicottaggio nei limiti previsti dalle normative).

Angelo Teti, segretario di Papà Separati Novara, tiene a sottolineare che non tutti hanno i mezzi economici per sostenere la impari lotta contro le archiviazioni proposte dalle procure e per sostenere i costi (aggiuntivi a quelli della causa civile) di processi penali. Segnala che a Novara e in altri tribunali è ormai fatto divieto al comune cittadino sprovvisto di legale di ritirare persino i fascicoli che lo riguardano.

Vezzetti dice che è cosciente di questo. La Legge, coi costi economici che richiede la sua applicazione, non è evidentemente uguale per tutti. Soprattutto per tutti i bambini. Chi non ha i mezzi economici riesce a difendersi meno bene.

D'altronde la strategia proposta pare l'unica in grado di smuovere il sistema a breve nel pieno rispetto della legalità. La associazione APS aiuta chiunque lo richieda a sporgere querela per l'inottemperanza al diritto-dovere di visita e fornisce alcuni consigli sul sito internet.

Questo non va visto come una istigazione alla denuncia ma come un aiuto alla difesa nei termini previsti dalle normative.

Vezzetti, ricordando che vi sono oltre 100 morti violente all'anno in Italia in cause separative -vera prova del fallimento del sistema- invita a riflettere sul fatto che, se la magistratura, con il gradimento ISPES dell'8% degli italiani, non ha fornito soluzione al problema (non sta a lui dire se per incapacità, impreparazione, insensibilità o altro motivo ancora), è compito della Società civile intervenire: e allora ben vengano nei processi gli avvocati delle Associazioni di genitori parte civile, dei minori e anche dei nonni (prossimo obiettivo).

Nella discussione viene espresso da Fumagalli il rammarico che la mediazione familiare obbligatoria sia stata cassata dalla legge 54/06.

Vezzetti ricorda che i mediatori stessi affermano che la mediazione debba essere consensuale, mai imposta, mai obbligatoria. Quindi è impensabile imporla per legge a chi la deve poi attuare.

Maranzana precisa che potrebbe semmai esser considerato dal magistrato come elemento positivo l'adesione a un percorso di mediazione pubblica (per evitare altri business) pre separativo.

Vezzetti coglie l'occasione per ribadire la posizione della Associazione sulla mediazione familiare: bellissima opportunità per sottrarre ai tribunali tante coppie in cui esiste ancora un margine di trattativa; infatti APS ha allacciato rapporti con centri di mediazione; certo, però, non la panacea che risolve ogni male. In molti casi, PURTROPPO, il ricorso al tribunale risulta essere la sola opzione possibile per tutelare il diritto alla bi genitorialità dei minori (leggi: ad esempio casi di bambini di fatto sequestrati da uno dei due genitori o con continue violazioni del diritto di visita). Seguono poi alcuni interventi di padri che non vedono da anni i figli nell'inosservanza dei provvedimenti giudiziari e nella noncuranza dei tribunali di competenza.

8 **Lettera aperta** (consegnata a tutti gli intervenuti)

La nostra Associazione è venuta a conoscenza da un iscritto della storia di seguito riportata. Si tratta di fatti che noi reputiamo gravissimi e potenzialmente pregiudizievole per tutti i bambini. Gli scenari che parrebbero profilarsi sarebbero inquietanti e di valenza ampia e retroattiva e quindi crediamo che sia doveroso un momento di riflessione collettiva sul tema.

“ In data 26 maggio 2004 il Giudice Istruttore 1 ordinava una perizia psicologica cautelare urgente circa l'affidamento del figlio dei coniugi K e P allo psicologo ZY, da anni uno dei più rinomati CTU del Tribunale.

Invece...i coniugi dovettero loro malgrado constatare che, violando l'autocertificazione presentata addietro alla Pubblica Amministrazione, il Pubblico Ufficiale ZY eseguiva le sedute peritali (sei su otto) abusivamente nei locali dell'ASL e utilizzava regolarmente gli orari di pubblico servizio pure nelle visite domiciliari (due) a distanza (anche 80 km!!) dal luogo dove avrebbe dovuto trovarsi a lavorare: l'ASL, appunto.

Evidentemente questo implica pure che nel debito resoconto per l'ASL il perito giurato, assistente dei Magistrati del Tribunale, dovesse... non dichiarare la verità poiché sarebbe stato impensabile che egli ammettesse regolarmente per iscritto di... abbandonare il proprio posto di lavoro per recarsi fraudolentemente a decine di km di distanza per scopi personali. I reati ipotizzabili per il perito –pur non essendo noi dei tecnici- sono: peculato, falso ideologico, truffa aggravata ai danni dello Stato o Ente Pubblico, interruzione di pubblico servizio, ecc. ecc. Certo non il miglior viatico per decidere il destino dei bambini...

Il pubblico ufficiale ZY da anni camuffava il proprio comportamento omettendo sistematicamente nella verbalizzazione per il giudice da anni orari, luoghi e date.

Senza peraltro mai ricevere contestazione per la assenza di ogni cronologia e localizzazione. La data di inizio delle operazioni peritali veniva addirittura, per un macroscopico errore, anticipata nella relazione per il giudice di 8 mesi rispetto al reale, quando non era ancora iniziata la causa di separazione. La perizia veniva accettata agli atti senza obiezioni in data 30-11-2004 dal Giudice 1 e veniva utilizzata per ratificare le modalità di vacanze natalizie 2004. Poi il Giudice cambiava e arrivava il Giudice 2.

Neanche lui pareva accorgersi che la data di inizio (requisito previsto dalle norme attuative del cpc) era inverosimilmente errata e nemmeno lui rilevava la sorprendente (e dolosa) assenza di riscontri geografici e cronologici. Anzi, era così soddisfatto del lavoro del Dr. ZY (il quale continua tranquillamente a percepire il suo stipendio dirigenziale pubblico presso l'ASL, avendo ritenuto la dirigenza ASL di comminargli la semplice censura) che, nell'ordinanza del 15 aprile 2004, al momento della ratifica scriveva:

“Ed invero, non pare superfluo ricordare in questo contesto che il legislatore del 1942, nell'offrire al giudice un nuovo strumento conoscitivo, la consulenza tecnica appunto, ha inteso mettergli a disposizione un mezzo adeguato per integrare le proprie cognizioni tecniche durante il corso dell'istruzione della causa e che, in assenza di riscontrati gravi errori commessi dal consulente, le motivate conclusioni di quest'ultimo si riverberano e confluiscono nei provvedimenti dettati dal giudice.”

Nonostante fosse stato poi informato in corso di causa degli illeciti della perizia e della scarsa affidabilità del perito, in fase di sentenza –19-03-2007- unitamente ai colleghi 3 e 4, membri del collegio, il giudice 2 scriveva, 11 mesi dopo “come già disposto nell'ordinanza del G.I. in data 15 aprile 2005 le cui motivazioni, condivise e ritenute attuali anche con particolare riferimento all'esame della CTU psicodiagnostica in atti, devono considerarsi integralmente qui trascritte”.

Degno di nota rilevare che nessuno dei due consulenti di parte, che, molto in teoria, avrebbero dovuto combattere contro il CTU, si... accorgeva –diciamo così?- della clamorosa illegalità della situazione di sedute abusive all'ASL (uno dei due era persino ex dipendente ASL!), nessuno convocava per iscritto le parti ma solo telefonicamente, nessuno riportava nella propria relazione il luogo (illegale) delle sedute e gli orari. Clima omertoso e collusivo? Favoreggiamento? Non sta a noi dirlo.

Però non si può proprio fare a meno di notare che, alla fine di una perizia protrattasi 6 mesi, dopo la immancabile richiesta al giudice di fare un controllino della situazione (mica gratis!!) dopo 6 mesi, il CTU, in modo completamente estraneo alle semplici richieste del giudice (“Qual è il miglior assetto affidativo?”) inseriva la seguente formuletta che i soliti malpensanti hanno voluto interpretare come una ricompensa ai due consulenti di parte per il loro comportamento: “Entrambe le parti con l'aiuto dei relativi consulenti tecnici si dovranno impegnare a realizzare un programma di 4 incontri (NON GRATUITI, NDR) a cadenza mensile di riflessione tematica della durata di una ora e mezza ciascuno. Gli argomenti in oggetto dei 4 incontri potrebbero essere: A- riflessioni a confronto sull'origine dello stato di crisi nella coppia B- i rapporti con le famiglie d'origine C- i bisogni e le caratteristiche del figlio D- proposte future per una maggiore integrazione degli interventi a favore del minore.”)

Caso unico in questo Tribunale del Nord Italia? No. Questa abitudine di inserire nella relazione per il giudice delle meticolose prescrizioni terapeutiche, in modo **completamente estraneo** rispetto alla richiesta del magistrato ma approfittando dello stato di sudditanza psicologica dei genitori, oltretutto indicando anche i professionisti o i centri privati (in un caso persino in Svizzera!) dove eseguirle, non è circostanza che ha riguardato solo i coniugi K e P ma anche altre persone e lascerebbe ipotizzare –ma ci si può sbagliare...è ovvio- un business sulla disperazione delle famiglie che non viene combattuto.

D'altronde, a cosa possono servire queste onerose operazioni peritali (questa di cui si tratta ora è costata oltre 12.000 euro) se non a movimentare denaro? A decidere il supremo interesse dei minori? Non in tribunali ove la sentenza è già scritta nei dati ISTAT 2004 : 0.6% di affido al padre per via giudiziale. Ma –inciso- quanto sono compatibili questi numeri con i valori costituzionali di eguaglianza tra i sessi? Con la imparzialità dei giudici anche di fronte a differenze sessuali? In sede di divorzio in Molise e in provincia autonoma di Bolzano l'affido al padre di minori fino a 11 anni nel 2004 è stato dello 0,0%. Ma anche lì, come nel resto di Italia, la percentuale di persone (quindi anche genitori) affetti purtroppo da patologie psichiatriche nella popolazione generale supera- come ci dice il Ministero della salute- il 10% .

Ma non è finita...non trovando comprensibilmente soddisfazione nella ... giustizia civile, il coniuge K (padre tenuto immotivatamente e illegalmente lontano dal figlio ad opera della madre P) fu obbligato a difendersi ricorrendo a quella penale. Lungi da lui infatti l'idea di farsi giustizia da solo. Ma la situazione presso gli Uffici giudiziari non è parsa in questo settore più rosea: un Pubblico Ministero (il magistrato 5) per 4 volte (100% DEI CASI) ha richiesto –dopo averle riunite in unici procedimenti-la archiviazione delle querele di K e dei suoi genitori, sporte per i comportamenti antigiuridici del coniuge P e dei di lei genitori. Parliamo di violazione di domicilio, occupazione abusiva di immobile, danneggiamenti, diffamazione, inottemperanze plurime al provvedimento del giudice, minacce, ingiurie. Per 4 volte la famiglia K è stata costretta a pagare profumatamente un legale per ricorrere al GIP e... per 4 volte il GIP ha rigettato la richiesta di archiviazione sconfessando il PM medesimo.

Alla fine il magistrato 5 ha formulato anche la quinta richiesta di archiviazione: quella sulla denuncia relativa al comportamento dello psicologo! La madre di tutte le richieste di archiviazione. Nel tempo record di tre mesi e mezzo dalla denuncia. Con l'ipotesi (assai poco ipotetica e ben dimostrabile) di truffa ai danni dello Stato, peculato, interruzione di pubblico servizio! Forse un buon modo, non si sa, di nascondere uno scandalo scomodo ma certo non quello di arrivare alla verità. Ne è conseguito che il coniuge K ha dovuto pagare un suo legale, per combattere la richiesta di archiviazione per un reato in primis contro lo Stato!!

Ma può un magistrato interpretare in questi termini il proprio ruolo obbligato di promotore dell'azione penale nell'interesse dello Stato -e quindi di tutti i cittadini - chiedendo la archiviazione di procedimenti senza indagare approfonditamente o dopo che, in almeno due casi, i testimoni da lui fatti convocare hanno confermato le circostanze prospettate dal querelante (come ha rilevato il GIP)?

In data 31/5/2007, mentre, alle 9.15, K è appena partito da casa per presentarsi puntuale alla udienza notificatagli per le 10.45, viene raggiunto da una telefonata della segretaria del suo legale che lo avverte che, senza nessuna notifica, l'udienza è stata anticipata alle 9 e che, quindi, non farà in tempo a presentarsi.

Tutti gli altri protagonisti, invece, erano già lì.

In sua assenza il GIP, magistrato numero 6, dispone la archiviazione immediata del caso inerente la punta di diamante dei periti di questo foro .

Senza riserva di giudizio né supplemento di indagini...

Come facessero poi a esser già presenti lì –2 ore prima- il Dr.ZY, il suo legale e quello del coniuge K –cioè tutti tranne il querelante K- è un mistero veramente ..irrisolvibile..

Interessante notare che il CTU, pur prosciolto, non ha sporto querela per calunnia contro il coniuge K.

Ricapitolando: con questa perizia e le sue evidenti anomalie, hanno avuto a che fare, a titolo diverso, i magistrati 1 e 2, giudici istruttori, il PM 5 e il GIP 6, il Procuratore 7 e il Presidente del Tribunale 8 (da K informati con raccomandata AR), i giudici 3 e 4 (che hanno elaborato insieme al giudice relatore 2 la sentenza civile).

Il risultato è stata la archiviazione, contro ogni evidenza probatoria, con la conseguenza che nulla osterà più a che ZY riprenda a determinare i destini dei bambini e provincia per conto del Tribunale. Rileviamo, peraltro, che nell'ambito di altro procedimento penale, in carico al magistrato 9 (nove!), la GdF, tra ottobre 2006 e gennaio 2007, aveva condotto una meticolosa indagine, con acquisizione integrale e d'ufficio della approfondita istruttoria ASL sul caso del dr. ZY e provveduto ad ascoltare anche alcuni testi indicati da K.

Tra questi i coniugi R che, oltre ad aver dichiarato che –analogamente a quanto dichiarano i genitori di K e K medesimo- quanto riportato dal DR.ZY nella relazione snaturava completamente il loro pensiero, hanno confermato di essere stati ascoltati all'interno delle strutture pubbliche ASL . Ma dove è finita questa indagine?"

